



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.217 dei 13/09/2012 - 19/09/2012</b> <b>Udienza pubblica del 03/07/2012</b>
<b>Massima: 1</b>	<b>Titolo:</b> Demanio - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni-Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Demanio idrico regionale - Sdemanializzazione di beni, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione, alienabile a privati - Ricorso del Governo - Asserita violazione della normativa statale in tema di demanio asservito alla funzionalità del servizio idrico integrato, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.  <b>Testo</b> E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 25, l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale reca norme in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati. Non sussiste, infatti violazione dell'art. 117, co. 2, lett. s), Cost., poiché la disposta sdemanializzazione attiene esclusivamente ai beni del demanio idrico regionale indicati dall'art. 2, co. 3, l. regionale n. 17 del 2009 i quali abbiano perduto la propria funzionalità specifica in quanto tali.
<b>NOTE:</b>	<b>Parametri costituzionali:</b> Costituzione art. 117 co. 2  <b>Altri parametri e norme interposte:</b> decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 art. 143
<b>Massima: 2</b>	<b>Titolo</b> Demanio - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Demanio idrico regionale - Sdemanializzazione di beni, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione, alienabile a privati -



	<p>Ricorso del Governo - Asserita violazione della normativa statale e comunitaria sulle procedure a evidenza pubblica - Ius superveniens che esclude la possibilità di cessione ordinaria in forma diretta dei beni sdemanializzati - Modifica soddisfacente per le pretese del ricorrente - Mancata applicazione, medio tempore, della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>E' cessata la materia del contendere relativa alla questione di legittimità dell'art. 13, co. 25, l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011 - il quale reca norme in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati - in riferimento alla censura che evoca la violazione dell'art. 117, co. 2, lett. e), Cost. La disposizione denunciata è stata infatti modificata dall'art. 16, co. 16, l. regionale n. 18 del 2011, con l'esclusione della possibilità di cessione ordinaria in forma diretta dei beni sdemanializzati, già prevista dalla formulazione degli artt. 4-bis e 4-ter l. regionale n. 17 del 2009, siccome novellati dal denunciato art. 13, comma 25. Attualmente, dunque, il citato art. 4-bis prevede, al co. 1, che i beni sdemanializzati sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 57 del 1971, salvo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale medesima il quale non incide in quanto si tratta del trasferimento di proprietà, a titolo gratuito, ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti dei caselli idraulici e delle relative pertinenze e accessori posti a servizio dei beni del demanio idrico regionale gestiti dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali e, non essendovi contestazioni sul fatto che la disposizione non ha avuto applicazione nella sua formulazione antecedente a tale modifica, ne consegue la cessazione della materia del contendere in relazione a tale profilo di censura</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Parametri costituzionali:</b> Costituzione art. 117 co. 2</p>

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**

